



Città di Lucca

REGOLAMENTO

SULLA GOVERNANCE

DEL GRUPPO LUCCA HOLDING

E SUI CONTROLLI ESERCITATI DALL'ENTE

SUGLI ORGANISMI

E SULLE SOCIETÀ PARTECIPATE,

SUI CONTRATTI DI SERVIZIO

E SUI SERVIZI PUBBLICI LOCALI DI RILEVANZA ECONOMICA

(Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 109 del 21.12.2023)



INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI.....	4
Art. 1 Ambito di applicazione.....	4
Art. 2 Soggetti destinatari.....	4
TITOLO II – LA GOVERNANCE DEL GRUPPO LUCCA HOLDING.....	5
CAPO I - CONTROLLO ANALOGO SU LUCCA HOLDING S.P.A. E SULLE SOCIETÀ' DEL GRUPPO ...	5
Art. 3 Controllo analogo.....	5
Art. 4 Modalità di esercizio del controllo analogo.....	5
Art. 5 Indirizzi strategici e autorizzazioni espressi nei confronti di Lucca Holding S.p.A.....	5
CAPO II – L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DI LUCCA HOLDING S.P.A. SULLE SOCIETÀ DEL GRUPPO E LE REGOLE DI COORDINAMENTO CON IL COMUNE DI LUCCA	5
Art. 6 Modalità di esercizio dell'attività di direzione e coordinamento.....	5
Art. 7 Obblighi e prerogative di Lucca Holding S.p.A. nei confronti del Comune di Lucca e delle società del gruppo.....	6
Art. 8 Obblighi delle società del gruppo.....	7
Art. 9 Flussi informativi e obblighi di autorizzazione.....	7
Art. 10 Procedure di raccordo.....	8
Art. 11 Definizione dei compensi spettanti agli Amministratori e controllo sul contenimento della spesa.....	8
Art. 12 Informazione e trasparenza.....	9
Art. 13 Revisione contabile.....	9
CAPO III – PREVENZIONE E COMPOSIZIONE DELLE LITI TRA LE SOCIETÀ'.....	9
Art. 14 Prevenzione e composizione delle liti tra le società del gruppo.....	9
Art. 15 Norma di chiusura del Titolo II	10
TITOLO III – I CONTROLLI INTERNI ESERCITATI DALL'ENTE SUGLI ORGANISMI E SULLE SOCIETÀ'.....	10
CAPO I - CONTROLLI INTERNI AI SENSI DELL'ART. 147 QUATER DEL D.LGS. N. 267/2000.....	10
Art. 16 Modalità di esercizio dei controlli interni da parte del Comune di Lucca nei confronti degli organismi partecipati ai sensi dell'art. 147 <i>quater</i> del D.Lgs. n. 267/2000.....	10
Art. 17 Bilancio consolidato.....	10
CAPO II - CONTROLLI INTERNI AI SENSI DEGLI ARTT. N. 19 E N. 20 DEL D. LGS. N. 175/2016, ART. 18 CO. 2BIS DL N. 112/2008 E AI SENSI DEL D. LGS. N. 33/2013.....	11
Art. 18 Modalità di esercizio dei controlli interni da parte del Comune di Lucca nei confronti degli organismi partecipati ai sensi dell'art. 19, co. 5 del D.Lgs. n. 175/2016 e art. 18, co. 2 <i>Bis</i> , DL N. 112/2008.....	11
Art. 19 Modalità di esercizio dei controlli interni da parte del Comune di Lucca nei confronti degli organismi partecipati ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016.....	11



Art. 20 Modalità di esercizio dei controlli interni da parte del Comune di Lucca nei confronti degli organismi partecipati in materia di trasparenza e obblighi di pubblicazione ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013 e dell'art. 19 del D.Lgs. n. 175/2016.....11

TITOLO IV – VERIFICHE SUI CONTRATTI DI SERVIZIO E SUI SERVIZI PUBBLICI LOCALI AI SENSI DEL D.LGS. N. 201/2022.....12

Art. 21 Vigilanza e controlli sulla gestione ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. n. 201/2022.....12

Art. 22 Verifiche periodiche sulla situazione gestionale dei servizi pubblici locali ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 201/2022.....12



TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento definisce gli strumenti e le modalità attraverso i quali il Comune di Lucca esercita il controllo analogo nei confronti di Lucca Holding S.p.A. e, attraverso la stessa, sulle società del gruppo, nonché le modalità di esercizio dell'attività di direzione e coordinamento espletata da quest'ultima sulle società controllate appartenenti al gruppo, individuandone gli ambiti. Il medesimo Regolamento definisce, inoltre, sia le modalità di esercizio dei controlli interni svolti dal Comune di Lucca nei confronti degli organismi e delle società partecipate sia le modalità di esercizio dell'attività di vigilanza e controllo che l'Ente svolge sui contratti di servizio, nonché delle verifiche periodiche effettuate dallo stesso sulla situazione gestionale dei servizi pubblici locali.

2. Ai fini di cui al comma precedente, il Regolamento disciplina nello specifico:

- a) l'esercizio del controllo analogo da parte del Comune di Lucca nei confronti della capogruppo e l'esercizio delle attività di controllo sulle società e organismi partecipati direttamente dal Comune di Lucca;
- b) l'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, nonché di controllo da parte di Lucca Holding S.p.A., nei confronti delle società del gruppo;
- c) gli obblighi delle società appartenenti al gruppo;
- d) la struttura e le modalità di funzionamento del gruppo e le relative relazioni interne e nei confronti dell'Amministrazione;
- e) l'esercizio dei controlli interni da parte del Comune di Lucca nei confronti degli organismi partecipati in materia di trasparenza e obblighi di pubblicazione ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013;
- f) l'esercizio dei controlli interni da parte del Comune di Lucca nei confronti degli organismi partecipati ai sensi dell'art. 147 *quater* del D.Lgs. n. 267/2000 e degli artt. 19 e 20 del D.Lgs. n. 175/2016;
- g) l'esercizio di vigilanza e controllo sulla gestione dei contratti di servizio affidati a terzi e delle verifiche periodiche effettuate dall'Amministrazione sulla gestione dei servizi pubblici locali, ai sensi degli artt. 28 e 30 del D.Lgs. n. 201/2022.

Art. 2 Soggetti destinatari

1. Sono soggette alla disciplina contenuta nel Titolo II del presente Regolamento Lucca Holding S.p.A. e le società da essa direttamente controllate. Sono soggette alla disciplina contenuta nei Titoli III e IV le società partecipate direttamente e indirettamente dal Comune di Lucca e l'Azienda Speciale Teatro del Giglio. Nei limiti delle previsioni normative, sono altresì soggetti ai Titoli III e IV, gli altri enti strumentali controllati dall'Ente ai sensi dell'art. 11 *ter* co. 2 del D.Lgs. n. 118/2011.

2. Gli organismi di cui sopra, nel rispetto delle competenze, dei poteri e delle responsabilità dei propri organi, approvano il presente Regolamento, previa deliberazione dei rispettivi organi all'uopo designati, da adottarsi nel rispetto delle previsioni Statutarie e di legge.



TITOLO II – LA GOVERNANCE DEL GRUPPO LUCCA HOLDING

CAPO I - CONTROLLO ANALOGO SU LUCCA HOLDING S.P.A. E SULLE SOCIETÀ DEL GRUPPO

Art. 3 Controllo analogo

1. Per controllo analogo si intende la situazione in cui l'amministrazione esercita sulla holding e, tramite quest'ultima, sulle società appartenenti al gruppo, un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, determinando un'influenza dominante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative delle società controllate e tale da determinare la piena immedesimazione con il Comune di Lucca.

2. L'attività di controllo analogo è diretta a rilevare i rapporti economico – finanziari tra l'Ente e le società, anche in funzione della redazione del bilancio consolidato del Comune di Lucca, la situazione contabile gestionale e organizzativa delle società, il rispetto dei vincoli di finanza pubblica e degli altri vincoli sui quali l'Amministrazione è tenuta a vigilare in base alla normativa vigente.

Art. 4 Modalità di esercizio del controllo analogo

1. La funzione di controllo analogo nei confronti di Lucca Holding S.p.A. viene svolta:

- a) dal Consiglio Comunale, mediante deliberazioni di indirizzo, in relazione alle competenze che la legge riserva a tale organo, con particolare riguardo agli atti fondamentali, incluso il bilancio consolidato, nonché alla definizione degli obiettivi di gestione annuale e/o pluriennale della società, assegnati dall'Amministrazione Comunale con il Documento Unico di Programmazione (nel proseguo «DUP») vigente;
- b) dal Servizio Comunale competente, mediante atti che tengano conto dei criteri eventualmente espressi dalla Giunta per l'amministrazione del patrimonio finanziario dell'Ente, con particolare riguardo alla verifica di coerenza delle principali scelte di gestione delle società controllate dalla holding, rispetto agli obiettivi strategici definiti dal Consiglio Comunale, nonché del rispetto dei vincoli che l'ordinamento statale ed europeo pone a carico dell'Ente locale e delle società da esso direttamente o indirettamente controllate.

Art. 5 Indirizzi strategici e autorizzazioni espressi nei confronti di Lucca Holding S.p.A.

1. Il servizio comunale competente comunica alla capogruppo gli indirizzi e gli obiettivi definiti dal Consiglio Comunale nei suoi confronti e nei confronti delle società del gruppo, gli obiettivi e i criteri di gestione delle partecipazioni finanziarie che siano stati eventualmente definiti dalla Giunta Comunale, le istruzioni a cui la società si deve conformare nello svolgimento delle sue funzioni.

2. Il medesimo servizio cura in ogni caso l'istruttoria interna delle pratiche che prendono origine dalle comunicazioni di cui al successivo art. 9, coordinando ove necessario i settori interessati della struttura comunale ed adoperandosi affinché Lucca Holding S.p.A. venga informata dell'esito delle verifiche effettuate e delle eventuali decisioni assunte.

CAPO II - L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DI LUCCA HOLDING S.P.A. SULLE SOCIETÀ DEL GRUPPO E LE REGOLE DI COORDINAMENTO CON IL COMUNE DI LUCCA

Art. 6 Modalità di esercizio dell'attività di direzione e coordinamento



1. Nel rispetto dei principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale delle società controllate di cui agli artt. 2497 ss. c.c., Lucca Holding S.p.A. esercita l'attività di direzione e coordinamento sulle società del gruppo nell'interesse pubblico del Comune di Lucca, che esercita il controllo analogo. Essa promuove lo sviluppo imprenditoriale delle società controllate in coerenza con l'assetto complessivo del gruppo; cura il coordinamento e, ove possibile, lo sviluppo sinergico delle rispettive attività; verifica lo stato di realizzazione degli obiettivi fissati.

2. L'attività di direzione si esplica con:

- atti di indirizzo, espressi mediante direttive o istruzioni operative;
- autorizzazioni;
- procedure di raccordo;
- procedure di controllo.

Specularmente, le società del gruppo sono tenute a:

- recepire e attuare le direttive e le istruzioni;
- richiedere le autorizzazioni nei casi previsti dal presente Regolamento;
- rispettare le procedure di raccordo con la capogruppo e le altre società del gruppo;
- promuovere attivamente la fase dei controlli interni e il sistema dei controlli di gruppo.

3. Mediante le direttive la capogruppo fissa i principi e declina gli obiettivi operativi definiti dall'Ente attraverso il DUP alla cui realizzazione è orientata l'attività delle società del gruppo. Ai fini di una più efficiente gestione del gruppo, nelle direttive di coordinamento dell'attività delle società controllate la capogruppo può individuare anche i termini e le modalità di recepimento delle indicazioni in esse contenute.

4. Mediante le istruzioni la capogruppo può indicare i provvedimenti necessari per dare attuazione alle proprie direttive e alle disposizioni, di carattere generale o particolare, impartite dal Comune di Lucca per la migliore realizzazione degli interessi pubblici al cui perseguimento è destinata l'attività imprenditoriale del gruppo.

5. Per assicurare la coerenza della politica gestionale delle singole società con gli obiettivi strategici del gruppo, l'oggetto e il contenuto delle decisioni o dei provvedimenti in materie di rilevanza strategica o di comune interesse delle società del gruppo devono essere preventivamente comunicati alla capogruppo, che, nei casi previsti dal presente Regolamento, ne autorizza la relativa adozione.

6. Mediante le procedure di raccordo, la capogruppo, d'intesa con le società del gruppo, definisce i termini e le modalità di confronto preventivo con i competenti organi delle società partecipate, laddove queste debbano assumere decisioni in grado di incidere sull'interesse del gruppo o che comunque coinvolgano più società del gruppo.

7. Ai fini del contenimento delle spese, la capogruppo emana direttive e istruzioni aventi ad oggetto l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile del gruppo e delle società ad esso appartenenti e promuove l'adozione, da parte delle stesse, di adeguate procedure di controllo interno.

Art. 7 Obblighi e prerogative di Lucca Holding S.p.A. nei confronti del Comune di Lucca e delle società del gruppo

1. La capogruppo provvede a segnalare al Comune di Lucca, prima del relativo compimento, nel rispetto di un congruo termine necessario all'esercizio degli eventuali adempimenti pubblici:

- a) tutte le decisioni di cui al successivo art. 9, che necessitano del supporto di un atto fondamentale di autorizzazione approvato dal Consiglio Comunale, ovvero di una deliberazione di indirizzo;
- b) tutte le operazioni di cui al successivo art. 9, che abbiano attinenza a materie di competenza amministrativa dell'Ente o comunque che riguardino obiettivi strategico – gestionali definiti nel DUP vigente, affinché il Servizio



competente possa adempiere in tempo utile, in collaborazione con i settori interessati della struttura comunale, alle verifiche di cui al precedente art. 4, co 1, lettera b.

2. Nell'ipotesi di assunzione di personale a tempo indeterminato, Lucca Holding S.p.A. esprime un preventivo parere in merito alla richiesta pervenuta, all'esito del quale, il Servizio Competente del Comune di Lucca, a cui lo stesso deve essere inoltrato, provvederà ad esprimersi in merito al rilascio della relativa autorizzazione, ai sensi del combinato disposto dall'art. 4, co. 1, lettera b e dall'art. 9, co. 3, lettera g.

3. La capogruppo recepisce le indicazioni concernenti le attività che il Comune di Lucca intende promuovere tramite le società del gruppo ai fini del soddisfacimento delle esigenze della collettività amministrata; ne elabora e pianifica l'attuazione in termini imprenditoriali, secondo le competenze proprie e delle società del gruppo e coordina le attività di queste ultime, nel rispetto delle peculiarità e specificità operative di ciascuna di esse, perseguendo obiettivi di efficienza operativa, di contenimento dei costi, di ottimizzazione delle risorse e di sfruttamento delle sinergie di gruppo.

4. L'organo amministrativo della capogruppo definisce e valuta l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile del gruppo nel suo complesso; esamina i piani strategici, industriali e finanziari delle società del gruppo; monitora e valuta, sulla base dei flussi informativi curati dalle società controllate, il generale andamento della gestione del gruppo.

5. Le direttive, le istruzioni e le autorizzazioni della capogruppo sono motivate con riguardo all'interesse del Comune di Lucca, del gruppo e delle società che ne fanno parte. Nell'ipotesi di direttive o istruzioni che possano comportare una importante contrazione o modificazione dell'attività, o un qualsiasi altro rilevante sacrificio economico, di una o più società del gruppo, la capogruppo deve indicare analiticamente gli interessi che abbiano determinato o inciso sulla decisione e le eventuali misure compensative adottate o adottande al fine di salvaguardare la redditività e il valore delle partecipazioni delle controllate.

Art. 8 Obblighi delle società del gruppo

1. Le società del gruppo sono tenute ad osservare gli atti di indirizzo emanati dalla capogruppo. La loro mancata attuazione e il compimento non autorizzato delle attività previste nel presente Regolamento, ove compromettano o danneggino gli interessi del gruppo, integrano ipotesi di giusta causa di revoca degli amministratori delle società controllate.

2. Le società del gruppo redigono i propri piani industriali, economici e finanziari e li trasmettono tempestivamente alla capogruppo per le opportune verifiche di coerenza con i programmi di gruppo e con gli indirizzi del Comune di Lucca.

3. Ai sensi dell'art. 2497^{ter} c.c., i competenti organi sociali delle società del gruppo danno adeguata evidenza, nelle motivazioni delle decisioni adottate nella gestione dell'impresa, delle indicazioni e degli interessi che abbiano inciso su di esse.

Art. 9 Flussi informativi e obblighi di autorizzazione

1. È dovere degli organi di vertice delle società direttamente o indirettamente controllate da Lucca Holding S.p.A. rendere ogni opportuna informazione alla capogruppo in merito all'attuazione degli atti di indirizzo.

2. Al fine di poter ricevere opportuni indirizzi, le società direttamente e indirettamente controllate comunicano preventivamente alla capogruppo l'intenzione di compiere operazioni che siano idonee a modificare sensibilmente il proprio assetto societario, patrimoniale, finanziario, aziendale e organizzativo, ovvero che possano avere comunque rilevanza a livello di gruppo in quanto potenzialmente idonee ad influenzarne l'andamento economico o finanziario consolidato, nonché l'immagine e/o la reputazione presso gli abituali interlocutori e presso il pubblico. In questo senso, esse sono tenute a comunicare preventivamente il compimento di operazioni societarie straordinarie e/o di riorganizzazione aziendale, di concentrazione, di perimetrazione di rami d'azienda, di acquisto o di cessione di partecipazioni, di adesione a patti parasociali, di adesione a *joint venture*, nonché le iniziative promozionali che sotto qualsiasi forma comportino costi di comunicazione pubblicitaria, di rappresentanza, di concessione di liberalità.

3. Fermo restando che, mediante motivati atti di indirizzo, da parte della capogruppo potranno essere fornite istruzioni specifiche che tengano conto di particolari situazioni di singole società, al fine di consentire il continuo monitoraggio da



parte di Lucca Holding S.p.A. della complessiva esposizione economica e finanziaria, nonché di valutare la coerenza tra le scelte di gestione delle singole Società e gli interessi generali che il Comune di Lucca intende favorire, anche mediante controllo analogo sull'attività della capogruppo, le società comunicano preventivamente alla capogruppo l'intenzione di procedere:

- a) al rilascio di garanzie di firma, ovvero di lettere di *patronage* a carattere impegnativo, a favore di altre società del gruppo o a favore di terzi;
- b) alla stipula di contratti di mutuo, con o senza garanzia, e, in genere, alla stipula di contratti di finanziamento di importo superiore ad Euro 1.000.000;
- c) alla conclusione di contratti di sponsorizzazione per importi superiori ad Euro 20.000/anno;
- d) alla conclusione di accordi o contratti con controparti infragruppo di importo superiore ad Euro 100.000;
- e) alla conclusione di accordi o contratti di qualsiasi importo con parti correlate (da intendersi come soci o come entità giuridiche, comunque soggette alla influenza dei soci);
- f) all'acquisto, alla vendita, alla trasformazione e alla locazione pluriennale di beni immobili;
- g) all'attivazione di procedure di reclutamento del personale e alla stipula di contratti di lavoro a tempo indeterminato.

4. Le operazioni di cui al comma precedente si intendono autorizzate se, entro quindici giorni solari, dalla ricezione delle relative comunicazioni, la capogruppo non abbia per iscritto comunicato alla società il motivato veto al loro compimento, ovvero non abbia richiesto ulteriori informazioni. In quest'ultimo caso il termine di cui sopra viene interrotto e ricomincia a decorrere dalla ricezione delle informazioni richieste, salvo che la capogruppo non abbia invitato la Società interessata a sospendere l'esecuzione dell'operazione per aver avuto notizia dell'intenzione del Comune di Lucca di avviare un procedimento amministrativo per l'approvazione di un provvedimento di indirizzo specifico da parte dell'organo competente. Nell'ipotesi di assunzione di personale a tempo indeterminato, le società devono in ogni caso attendere la trasmissione da parte della capogruppo del preventivo parere, nonché della successiva autorizzazione rilasciata dal competente servizio comunale, anche in deroga ai limiti temporali sopra indicati.

5. In ogni caso e salvi gli obblighi di cui al presente articolo le società direttamente e indirettamente controllate inviano alla capogruppo copia dell'avviso di convocazione dei rispettivi organi gestori e delle materie poste all'ordine del giorno.

Art. 10 Procedure di raccordo

1. La capogruppo promuove periodicamente e cura l'organizzazione di incontri di raccordo con i componenti degli organi amministrativi delle società direttamente e indirettamente partecipate ai fini della verifica in corso d'esercizio del raggiungimento degli obiettivi strategici di gruppo, dell'esame di eventuali criticità emerse nel perseguimento degli stessi, e della presentazione di proposte e osservazioni relative alle modalità di migliore sviluppo dell'attività prevista nell'oggetto sociale di ogni singola società controllata, nella realizzazione dei servizi pubblici cui la stessa è deputata. Agli incontri di raccordo possono essere invitati a partecipare anche i membri degli organi di controllo delle società controllate del gruppo. In ogni caso, laddove le società del gruppo intendano o debbano assumere decisioni in grado di incidere sull'interesse del gruppo o che comunque coinvolgano altre società del gruppo e che non siano già state oggetto di direttive riguardanti programmi economici, industriali e finanziari elaborati e comunicati dalla capogruppo, quest'ultima promuove con tempestività incontri straordinari di confronto e di raccordo con i competenti organi delle Società partecipate ai fini del più efficace e condiviso svolgersi dell'attività imprenditoriale di gruppo.

Art. 11 Definizione dei compensi spettanti agli Amministratori e controllo sul contenimento della spesa

1. L'Amministrazione Comunale nell'ambito delle proprie prerogative di nomina e designazione dei rappresentanti dell'Ente presso gli organismi e le società partecipate si avvale della collaborazione di Lucca Holding S.p.A. per definire i compensi spettanti nel rispetto dei limiti di spesa previsti per gli Amministratori di società pubbliche dalla normativa vigente.



Art. 12 Informazione e trasparenza

1. Il Comune di Lucca è titolare di un diritto di informazione riguardante tutti i dati relativi agli organismi partecipati, a Lucca Holding S.p.A. ed alle società del gruppo, nei limiti degli obblighi alla riservatezza stabiliti dalla normativa vigente.
2. La capogruppo è tenuta a trasmettere al Comune di Lucca tempestivamente i verbali delle proprie assemblee e delle assemblee delle società del gruppo, le proprie determinazioni ovvero i verbali del Consiglio di amministrazione. E' fatto obbligo inoltre a Lucca Holding S.p.A. di trasmettere i dati e i documenti richiesti dai Servizi dell'Ente, al fine di ottemperare agli adempimenti previsti e verificare la conformità dell'attività svolta dalle società del gruppo alla normativa vigente. Nell'ipotesi in cui l'Ente necessiti di dati e documenti di pertinenza di società appartenenti al gruppo, Lucca Holding S.p.A. è tenuta ad adoperarsi al reperimento degli stessi e alla conseguente trasmissione al richiedente.

Art. 13 Revisione contabile

1. È specifico compito degli organi di vertice delle società curare la correttezza e la legittimità delle operazioni aziendali, la congruità e la completezza dell'informazione contabile e finanziaria e l'adeguatezza degli assetti e delle procedure organizzative aziendali finalizzate a monitorare e a verificare i rischi assunti, la proporzionalità con il patrimonio della società amministrata e la coerenza con l'assetto economico e finanziario del gruppo.
2. La capogruppo impartisce direttive e istruzioni per raccordare gli esiti delle procedure di controllo interno delle società di gruppo e ottenere un'efficace visione di sintesi delle diverse attività gestite.
3. Ai sensi dei commi precedenti, ove ciò risulti in linea con le previsioni degli Statuti societari, l'attività di revisione contabile delle società del gruppo è centralizzata e svolta da una società individuata dalla capogruppo.
4. Al fine di un più efficiente coordinamento dell'attività di gruppo e, in particolare, di un costante monitoraggio del rispetto dei reciproci doveri delle società del gruppo, gli organi di controllo delle stesse possono acquisire notizie e scambiare direttamente tra loro informazioni in merito all'andamento delle operazioni sociali o di determinati affari che siano di interesse comune delle società medesime o del gruppo. Essi, inoltre, scambiano informazioni direttamente con le società di revisione contabile.
5. E' facoltà del Collegio di revisione dell'Ente, nell'esercizio delle proprie funzioni, richiedere informazioni e documentazione agli organi di controllo delle società.

CAPO III - PREVENZIONE E COMPOSIZIONE DELLE LITI TRA LE SOCIETÀ DEL GRUPPO

Art. 14 Prevenzione e composizione delle liti tra le società del gruppo

1. Al fine di scongiurare l'insorgenza di liti tra le società del gruppo, laddove si rendesse necessario, l'assemblea di Lucca Holding S.p.A. nomina un comitato di concertazione composto da 3 membri scelti tra i componenti degli organi di controllo delle società del gruppo.
2. Il legale rappresentante della società che voglia instaurare una controversia contro un'altra società del gruppo deve, prima di domandare l'autorizzazione alla capogruppo ai sensi del presente Regolamento, richiedere la nomina del comitato ed investire lo stesso della questione, con una richiesta di audizione.
3. Entro una settimana il Presidente del Comitato, nominato nella figura del più anziano tra i suoi membri, fissa una riunione presso i locali della capogruppo, alla presenza dell'organo amministrativo della stessa, per tentare una composizione della lite.



4. La trattazione della vertenza è orale ed è moderata dal Presidente del Comitato. Alla discussione ha diritto di intervento il legale rappresentate della capogruppo. Le parti possono presentare delle brevi note scritte.
5. Al termine della trattazione il Comitato, che delibera a maggioranza dei suoi membri, propone una propria ipotesi di soluzione conciliativa della vicenda.
6. Della trattazione è redatto processo verbale; i verbali sono conservati presso gli uffici della capogruppo.

Art. 15 Norma di chiusura del Titolo II

1. Il presente Regolamento, dall'entrata in vigore, accorpa in un'unica disciplina, le disposizioni del “Regolamento del Gruppo Lucca Holding S.p.A.” e del “Regolamento per il controllo analogo di Lucca Holding S.p.A.”, sostituendoli integralmente; pertanto ogni richiamo a detti regolamenti negli atti come, in via esemplificativa, negli Statuti delle società partecipati dal Comune di Lucca, negli atti di indirizzo e nei provvedimenti aventi valenza pluriennale dallo stesso adottati, deve intendersi riferito al presente Regolamento che li accorpa, integra e sostituisce.

TITOLO III – I CONTROLLI INTERNI ESERCITATI DALL'ENTE SUGLI ORGANISMI E SULLE SOCIETÀ

CAPO I - CONTROLLI INTERNI AI SENSI DELL'ART. 147 QUATER DEL D.LGS. N. 267/2000

Art. 16 Modalità di esercizio dei controlli interni da parte del Comune di Lucca nei confronti degli organismi partecipati ai sensi dell'art. 147 quater del D.Lgs. n. 267/2000

1. In linea con quanto previsto dal D. Lgs. n. 267/2000, per l'attuazione di quanto disposto dall'art. 147 quater, co. 1, l'Amministrazione definisce preventivamente, attraverso il DUP, gli obiettivi gestionali a cui ogni società partecipata non quotata dall'ente deve tendere, individuando parametri qualitativi e quantitativi idonei per la misurazione del relativo stato di attuazione.
2. Sullo stato di attuazione e sul conseguimento dei valori attesi per tali obiettivi, l'amministrazione esercita un monitoraggio semestrale ed annuale i cui esiti, elaborati sulla base dei dati forniti dalle stesse società, sono contenuti rispettivamente in apposita relazione e nel referto sul controllo strategico che il servizio comunale competente predisporre annualmente e trasmette al Sindaco, agli Assessori e ai Consiglieri, oltre che ai vertici amministrativi dell'ente e degli organismi stessi, affinché, ove necessario, intervengano apportando i correttivi dovuti.

Art. 17 Bilancio consolidato

1. In attuazione di quanto previsto dall'art. 147 quater del TUEL, i risultati economici e gestionali dell'operato delle società partecipate, individuate all'interno del G.A.P. del Comune di Lucca e rientranti, ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., nel perimetro di consolidamento, concorrono alla predisposizione del bilancio consolidato che l'Amministrazione comunale approva ogni anno nei termini stabiliti dalla legge.
2. A tal fine, in occasione della definizione del “Gruppo Comune di Lucca” e dei soggetti compresi nel bilancio consolidato, l'Ente approva le direttive da impartire agli organismi partecipati ricompresi nell'area del consolidamento e le comunica ai medesimi. Ciascun ente rientrante nell'area del consolidamento è tenuto pertanto al rispetto delle direttive impartite, ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i..
3. Il bilancio consolidato del Comune di Lucca trae origine dai prospetti di stato patrimoniale e conto economico del Comune di Lucca e dai bilanci redatti dagli enti e dalle società incluse nell'area di consolidamento, come approvati dai rispettivi organi assembleari. Con riferimento al gruppo intermedio Lucca Holding si aggrega il bilancio consolidato del sub-gruppo.



**CAPO II - CONTROLLI INTERNI AI SENSI DEGLI ARTT. N. 19 E N. 20 DEL D. LGS. N. 175/2016, ART. 18
CO. 2BIS DL N. 112/2008 E DEL D. LGS. N. 33/2013**

Art. 18 Modalità di esercizio dei controlli interni da parte del Comune di Lucca nei confronti degli organismi partecipati ai sensi dell'art. 19, co. 5 del D.Lgs. n. 175/2016 e art. 18, co. 2Bis, DL N. 112/2008

1. Il Comune di Lucca, in attuazione all'art. 19, co 5, del D. Lgs. n. 175/2016 e dell'art. 18, co. 2bis, DL n. 112/2008, fissa con provvedimento consiliare, obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento delle società partecipate controllate dall'ente e dell'Azienda Speciale Teatro del Giglio, a cui tali organismi devono conformarsi.
2. L'andamento delle spese di funzionamento deve essere rendicontato dagli organismi partecipati all'interno di apposita sezione della relazione semestrale e della relazione sul governo societario.
3. All'esito dell'approvazione dei bilanci di esercizio o semestrali e della successiva trasmissione della documentazione da parte della capogruppo, il competente servizio comunale provvede alla verifica del rispetto delle condizioni previste dal sopra richiamato atto, anche alla luce della elaborazione predisposta da Lucca Holding S.p.A. in relazione alle società da essa partecipate.

Art. 19 Modalità di esercizio dei controlli interni da parte del Comune di Lucca nei confronti degli organismi partecipati ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016

1. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016 in sede di razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche, il Comune di Lucca redige una relazione tecnica nella quale per ciascuna società partecipata sia direttamente che indirettamente effettua un'analisi in ordine:

- al rispetto delle condizioni giuridiche stabilite dalla normativa;
- alla situazione economico-patrimoniale, con particolare riferimento ai seguenti contenuti:
 - principali voci economico-patrimoniali degli ultimi 3 esercizi;
 - andamento dei risultati degli ultimi 3 esercizi;
 - analisi dei principali indicatori di performance economico-finanziaria;
 - analisi economico-patrimoniale;
 - altri indicatori di sostenibilità economica ed economicità;
 - andamento del costo medio del personale e del valore della produzione per dipendente;
 - analisi dei costi di funzionamento;
 - valutazione sulla necessità di contenimento dei costi di funzionamento.

2. Tale relazione, unitamente al piano di razionalizzazione predisposto annualmente ed approvato con provvedimento del Consiglio comunale, viene trasmessa alla Sezione di controllo della Corte dei Conti, territorialmente competente, e alla struttura di cui all'art. 15, co. 1 del D. Lgs. n. 175/2016.

Art. 20 Modalità di esercizio dei controlli interni da parte del Comune di Lucca nei confronti degli organismi partecipati in materia di trasparenza e obblighi di pubblicazione ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013 e dell'art. 19 del D. Lgs. n. 175/2016

1. Il Comune di Lucca redige annualmente una relazione tecnica nella quale, per ciascun organismo partecipato, restituisce gli esiti della verifica effettuata in ordine al rispetto degli obblighi di pubblicazione, ai sensi di quanto previsto



rispettivamente dalla L. n. 190/2012 e s.m.i., dal D.Lgs. n. 33/2013, dal D.Lgs. n. 97/2016, dal D.Lgs. n. 175/2016 nonché dalle delibere ANAC n. 1134/2017 e n. 141/2019.

2. I controlli riguardano sia il corretto assolvimento di quanto stabilito annualmente da ANAC circa la scadenza per la compilazione e pubblicazione dell'attestazione dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione che generalmente gravano sull'OIV, o organismi o altri soggetti con funzioni analoghe, sia il contestuale riscontro sul corretto adempimento in via generale degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente in tale ambito.

3. La relazione viene trasmessa al Sindaco, agli Assessori e ai Consiglieri, oltre che ai vertici amministrativi dell'ente e degli organismi stessi affinché, ove necessario, intervengano apportando i correttivi dovuti.

TITOLO IV – VERIFICHE SUI CONTRATTI DI SERVIZIO E SUI SERVIZI PUBBLICI LOCALI AI SENSI DEL D.LGS. N. 201/2022

Art. 21 Vigilanza e controlli sulla gestione ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. n. 201/2022

1. I servizi comunali cui spetta la gestione del contratto di servizio effettuano, ciascuno per quanto di competenza, l'attività di vigilanza e controllo prevista dall'art. 28 del D. Lgs. n. 201/2022, da considerarsi attività di controllo analogo sul piano tecnico dell'attività svolta direttamente o per il tramite delle controllate.

2. Tale attività è effettuata sulla base di un programma di controlli finalizzato alla verifica del corretto svolgimento delle prestazioni affidate, tenendo conto della tipologia di attività, dell'estensione territoriale di riferimento e dell'utenza a cui i servizi sono destinati.

3. Il soggetto gestore ha l'obbligo di fornire all'ente affidante i dati e le informazioni concernenti l'assolvimento degli obblighi contenuti nel contratto di servizio. L'inadempimento agli obblighi informativi posti in capo al gestore costituisce oggetto di specifiche penalità contrattuali.

4. Nell'esercizio della vigilanza sulla gestione sono fatte salve le competenze delle autorità di regolazione e le discipline di settore.

Art. 22 Verifiche periodiche sulla situazione gestionale dei servizi pubblici locali ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 201/2022

1. I servizi cui spetta la gestione del contratto di servizio effettuano la verifica periodica sulla situazione gestionale dei servizi pubblici locali prevista dall'art. 30 del D. Lgs. n. 201/2022, quale ulteriore elemento indicatore dell'attività di controllo analogo e immedesimazione organica tra il Comune di Lucca e Lucca Holding, nonché le sue controllate.

2. A tale fine le società sono tenute a fornire al Comune tutti i dati e le informazioni concernenti la qualità del servizio e l'attuazione degli obblighi contenuti nel contratto di servizio. In particolare il controllo riguarderà:

- a) il contratto di servizio: verifica sul concreto andamento da un punto di vista economico, sul conseguimento degli obiettivi inerenti il servizio, nonché sugli standard qualitativi e tecnici che la Società si è obbligata a conseguire nella gestione ed erogazione del servizio pubblico;
- b) la carta dei servizi: verifica sui contenuti della carta con riferimento in particolare alla definizione dei principi e degli standard cui deve essere uniformata l'erogazione dei servizi, a tutela della qualità dei medesimi, nonché dei bisogni dell'utenza di riferimento, nel rispetto delle esigenze di efficienza ed imparzialità dell'azione amministrativa ed a garanzia della partecipazione del cittadino/utente al processo di erogazione del servizio. La carta dei servizi dovrà essere predisposta, a cura della società partecipata, nel rispetto delle previsioni contenute nel contratto di servizio, nonché dei principi codificati nella normativa vigente. La carta dovrà essere pubblicata sul sito societario nell'apposita sezione di "Società trasparente";



- c) L'analisi di *customer satisfaction*: le società partecipate dovranno produrre, con cadenza almeno annuale un'analisi del grado di soddisfazione dell'utenza, proponendo le eventuali conseguenti revisioni degli standard quali-quantitativi di servizio garantiti, qualora gli esiti delle rilevazioni evidenzino una necessità in tale senso.

3. Gli esiti della ricognizione sono contenuti in apposita relazione da redigere e aggiornare annualmente, contestualmente all'analisi dell'assetto delle società partecipate di cui all'art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016.